

CONCESSIONE DI SERVIZIO DI PUNTO DI RISTORO

L'anno _____ ed addi _____ del mese di _____ in
Sanremo presso la sede della Società Area 24 s.p.a.

tra

AREA 24 Società Per Azioni, con sede in Sanremo (IM), Corso
Cavallotti n. 51, P. IVA Codice Fiscale 01311790081, in perso-
na del suo legale rappresentante _____, la
quale sottoscrive il presente contratto nella sua qualità
di _____ in seguito denominata "Socie-
tà" o "Concedente"

e

il signor _____, residente in _____, via
_____ n _____, codice fiscale
_____, (numero iscrizione al registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
_____); di seguito per brevità denominato "Concessio-
nario",

premesse che:

- Area 24 è una società a prevalente capitale pubblico la cui co-
stituzione è stata promossa dal Comune di Sanremo e dalla Regione
Liguria, anche nell'interesse degli altri enti territoriali coinvolti, in forza
di quanto convenuto con Protocollo d'intesa del 18 aprile 2001, sotto-
scritto dai Comuni territorialmente interessati al riuso delle aree ferro-

viarie dismesse o dismettende dal ponente ligure nell'ambito del PRUSST ad esso relativo ed alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, ambientale e paesistica della fascia costiera;

- Area 24, in coerenza con gli indirizzi regionali di valorizzazione del territorio e di sostegno allo sviluppo economico, ha la finalità di promuovere, progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana e riqualificazione con specifico riferimento alle opere pubbliche indivisibili previste dal PRUSST;

- in esecuzione delle intervenute intese, ed in particolare del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo il 18 settembre 2001 n. 124 e dell'Accordo Quadro del 22 ottobre 2003, con scritture private del 29 dicembre 2003, 6 febbraio 2004 e 29 dicembre 2004 autenticate nelle sottoscrizioni dal Notaio Andrea Fusaro di Genova, Area 24 è divenuta proprietaria delle aree di risulta della vecchia sede ferroviaria così come degli immobili e dei manufatti già appartenenti alle Ferrovie, nel tratto compreso tra San Lorenzo al Mare ed Ospedaletti, fatta eccezione per quello corrente nel territorio del Comune di Sanremo acquistato direttamente da quest'ultimo sempre secondo le citate intese;

- con successive scritture private in data 2 novembre 2005 e 22 maggio 2006, il comune di Sanremo ha costituito Area 24 sua concessionaria e/o mandataria dell'uso e/o della gestione del tratto dell'ex ferrovia compreso nel suo territorio;

- Area24 gestisce pertanto il riutilizzo dei 24 km della linea ferroviaria dismessa nel ponente ligure, da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare, con l'obiettivo prioritario di rivitalizzazione economica del territorio ponentino anche attraverso la gestione e il coordinamento dei servizi necessari alla promozione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità ambientali e turistiche dell'ex sedime ferroviario;

- in forza di detti poteri Area24 ha avviato la riqualificazione urbana ed ambientale del "Parco Costiero" il cui progetto di maggior rilievo è rappresentato dalla "pista ciclabile", ormai quasi completata, il cui utilizzo da parte degli utenti comporta anche la fruizione di servizi di somministrazione alimenti e bevande in appositi punti di ristoro, collocati presso strutture finitime alla pista stessa sempre nella disponibilità di Area24;

- l'immobile sito in Comune _____ località _____ della superficie di circa mq. _____ già censito a catasto N.C.E.U. al . _____, il cui utilizzo verrà disciplinato in appresso quale bene strumentale al servizio ristoro che verrà concesso, rientra tra quelli contemplati negli atti sopra richiamati, alla cui disciplina è soggetto;

- con l'apertura dei punti di ristoro la Società si pone come obiettivo di contribuire al raggiungimento della massima funzionalità del sistema ricettivo della pista ciclabile e delle strutture ad essa strumentali, quali appunto i punti di ristoro medesimi, finalizzate a potenziare e qualificare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa della zona, attraverso la realizzazione di servizi di accoglienza, di manifestazioni

anche sportive ed escursioni nel sistema ambientale territoriale, attività ricettive e del ristoro.

- il signor _____, il quale ha partecipato al bando pubblico indetto dalla società per l'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 163/2006, è interessato a rendersi concessionario del Punto di Ristoro previsto in località _____ nel Comune di _____ per esercitarvi detta attività secondo le direttive di Area 24, partecipando così, fermo l'esercizio in proprio del servizio seppur nei limiti concessi, ad un più ampio progetto di sviluppo del parco costiero.

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse sono patto tra le parti.

2) Area 24 concede al signor _____ il quale accetta, di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di ristorazione-bar denominato "punto di ristoro" da esercitarsi in Comune di _____, località _____, presso l'immobile di cui la società dispone e che gli viene strumentalmente affidato quale concessionario del servizio medesimo; immobile che è costituito da _____) con pertinente area scoperta di mq ... circa, meglio rappresentato nella planimetria che controfirmata dalle parti viene allegata alla presente scrittura sotto al lettera A) per costituirne parte integrante.

Il concessionario, nell'esercizio del servizio di ristoro in oggi concesso, - che dovrà svolgere in piena autonomia facendosi esclusivo carico dell'alea economico-finanziaria della gestione del servizio stesso -, dovrà inderogabilmente assicurare, a sue esclusive cura e spese, il conseguimento ed il rispetto dei seguenti requisiti, sotto pena della decadenza della concessione così come previsto al successivo art. 13:

a) a llestimento del locale in modo adeguato e decoroso per qualità dell'arredo e dei materiali utilizzati, con adeguata illuminazione e manutenzione e in modo tale che, anche all'esterno, venga assicurata l'omogeneità estetica con gli altri manufatti che fanno parte della pista. In detto locale dovranno essere sistemate attrezzature consone alla ricezione dei turisti. Allestimento dei locali con prodotti tecnologicamente avanzati in grado di garantire anche sistemi di efficienza energetica. Il tutto secondo le caratteristiche indicate nel progetto offerta presentato in sede di gara;

b) conseguimento, ad esclusive propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio del servizio in concessione che il concessionario dovrà costantemente garantire,ivi compreso possedere i requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande come disciplinati dalla L.R. n. 1/2007;

c) costante apertura al pubblico, secondo i seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 24 (orario continuato) per tutti i giorni del periodo estivo (15 maggio - 15 settembre), mentre nel restante periodo

dell'anno l'orario da assicurarsi andrà dalle 8 alle 20 (continuativo). Un eventuale riposo settimanale, dovrà essere previamente concordato con la Società ed in ogni caso dovrà essere stabilito in giorni diversi da quelli di chiusura degli altri punti di ristoro della pista. Il tutto salvo situazioni particolari che dovranno essere previamente discusse tra le parti (manifestazioni, eventi turistici e quant'altro) ed autorizzate dalla Società;

d) esercizio dell'attività in modo da evitare all'esterno della pista rumore o altre immissioni moleste ai sensi dell'art. 844 c.c. e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa pubblicistica in tema di immissioni sonore;

e) impiego di personale in numero adeguato alle particolari esigenze di gestione del servizio in concessione, così da assicurare la migliore risposta alle esigenze dei clienti fruitori della pista; il personale dovrà possedere qualifiche e requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e con rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro e di collaborazione anche in tema di assistenza, assicurazione e previdenza dei lavoratori dipendenti;

f) rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza e igiene, per il locali di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande;

g) esposizione al pubblico, in modo ben visibile, all'ingresso del punto di ristoro, degli orari di apertura e chiusura, e del regolamento

della pista contenuto nella “Carta dei servizi” della Società;

h) applicazione di tariffe delle consumazioni conformi a quelle di mercato normalmente praticate negli esercizi della zona, con obbligo di comunicazione preventiva del listino prezzi alla società concedente entro il 31 marzo di ciascun anno;

i) applicazione di sconti o agevolazioni a terzi, secondo le convenzioni stipulate dalla Società con massimo n. 2 (due) enti e/o associazioni nella misura massima del 10%;

l) utilizzo totalmente gratuito della struttura, impegnando personale proprio, in occasione di attività, eventi, manifestazioni promozionali organizzate o indette dalla Società, fino ad un massimo di 6 giorni/anno; con possibilità di concordare l'organizzazione di ulteriori eventi e/o manifestazioni, anche ospitando iniziative a carattere culturale o “free time”, che verranno organizzate direttamente o in armonia con eventi programmati dalla Società o da altri soggetti pubblici o privati;

m) unitarietà ed omogeneità nella fruizione dell'immobile sopra evidenziato, evitando ogni differenza nella cura dei beni della Società rispetto a quelli di sua proprietà;

n) le insegne e/o i materiali di richiamo pubblicitario da apporsi all'esterno dei locali dovranno ottenere il preventivo benestare della Società, la quale ne verificherà la conformità al proprio regolamento interno e comunque al decoro della pista stessa. In ogni caso la pubblici-

tà commerciale nell'ambito delle strutture affidate non potrà avvenire se non dopo aver acquisito dal competente ufficio del Comune _____ il titolo abitativo eventualmente necessario, comunque nel rispetto della vigente normativa e con il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta;

o) messa a disposizione, gratuita e senza obbligo di consumazione, degli utenti della pista ciclabile di un servizio igienico, con obbligo di pulizia e orario di apertura corrispondente a quella del punto di ristoro;

p) previsione, all'interno della struttura, di un apposito spazio per la distribuzione di materiale promozionale con riserva, per la Società, di spazi per la collocazione di pannelli, in numero e dimensioni da concordare, riportanti messaggi e comunicazioni di natura istituzionale;

q) dotazione, all'interno della struttura, di un'apposita teca contenente materiale di pronto soccorso;

La Società si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche sulla qualità dei servizi offerti, sull'applicazione delle tariffe e sullo stato di buona conservazione dell'immobile e sul rispetto di tutti gli altri requisiti sopra elencati, segnalando al Concessionario le eventuali mancanze che si ripercuotano negativamente sull'attività e sugli scopi perseguiti dalla società attraverso il progetto "pista ciclabile", con addebito allo stesso degli eventuali danni.

Allo scopo di consentire alla società di verificare periodicamente la congruenza della gestione alle finalità della struttura in diretto contatto con la pista ciclabile e pertinenziale ad essa, il Concessionario si impegna a presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno apposita relazione sull'attività svolta ed i servizi prestati, corredata dei dati generali di affluenza e di fruizione del centro (numero dei pasti, delle consumazioni, ecc.).

Il Concessionario si obbliga a mantenere la destinazione e le caratteristiche del servizio affidato, ivi compresa quella strutture e delle aree attrezzate ad esso funzionali. Eventuali variazioni e modifiche, anche parziali, apportate al fabbricato e alle aree di pertinenza oggetto delle attività, dovranno preventivamente essere concordate ed approvate per iscritto dalla Società, sotto pena della revoca della presente concessione.

Il Concessionario e la Società si impegnano a collaborare per la promozione e valorizzazione della fruizione turistica della struttura, realizzando iniziative e campagne promozionali.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare tutti i regolamenti che la Società ha adottato ed adotterà per la miglior fruizione della pista ciclabile da parte degli utenti.

3) la concessione è convenuta per la durata di anni 15 (quindici) ed alla sua prima scadenza si potrà rinnovare per eguale periodo solo a seguito di valutazione discrezionale della Società.

La durata della concessione ed il canone decorreranno dal completamento degli allacciamenti idrico ed elettrico e dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile.

4) Il canone concessorio è fissato nella somma di euro _____) annui, oltre oneri fiscali, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di euro _____ ciascuna, scadenti il giorno cinque di ogni trimestre.

Il canone sarà annualmente aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto dell'euro, desunte dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT. Tali variazioni verranno calcolate prendendo come indice base di riferimento quello del mese anteriore a quello di decorrenza della concessione, che verrà rapportato all'indice del corrispondente mese di ogni successivo anno.

Il canone comprende esclusivamente le attività espressamente indicate nel presente atto. Qualsiasi altra attività non ricompresa nell'art. 2 dovrà essere espressamente autorizzata dalla Società la quale stabilirà anche le relative integrazioni del canone.

Sono a carico di Area 24 le spese di allaccio alla rete idrica per la fornitura di energia elettrica nel limite di 6 kw monofase.

Saranno ad esclusivo carico del concessionario le spese relative ai consumi di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, telefono, etc.) che dovranno essere a lui intestate, oltre che le spese relative ai nuovi allacci o al potenziamento di quelli esistenti.

Il pagamento del canone verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. _____ Agenzia di _____, intestato alla Area 24 s.p.a, avente le seguenti coordinate IBAN: _____.

Il ritardato pagamento del canone potrà implicare l'applicazione degli interessi legali a favore della Società, senza necessità di messa in mora del conduttore.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, anche di una sola trimestralità del canone, per qualsiasi motivo, produrrà la decadenza della concessione senza preavviso e con incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del concessionario, fatto salvo il conseguente risarcimento degli eventuali ulteriori danni oltre al pagamento degli interessi di mora da calcolarsi in base al tasso Euribor.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso nè ritardato da pretese od eccezioni del concessionario, qualunque ne fosse il titolo. Inoltre nessuna azione per qualsiasi causa potrà essere intentata dal concessionario moroso se non dopo aver sanato la morosità.

5) A garanzia della corretto e puntuale svolgimento del servizio affidatogli ovvero dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente atto, il Concessionario presenta, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, apposita garanzia bancaria o assicurativa, a prima richiesta, di Euro 50.000,00 (cinquantamila//)

Detta garanzia dovrà prevedere il pagamento a favore della Società entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta formulata dalla stessa, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

6) I locali in cui verrà esercitato il servizio di ristoro sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento del sopralluogo effettuato dal concessionario in fase di gara (verbale del giorno.....) e sono accettati senza riserva dal concessionario il quale ne riconosce l'idoneità all'esercizio del servizio, ad eccezione di eventuali vizi o difetti di costruzione che dovessero essere riscontrati all'effettiva consegna dell'immobile.

7) Eventuali opere di miglioramento od addizioni all'immobile strumentale all'espletamento del servizio affidato, potranno essere eseguite dal concessionario, a sue totali cura e spese, soltanto previa autorizzazione scritta della società concedente e previo ottenimento delle concessioni od autorizzazioni della P. A. all'uopo eventualmente necessarie; salvo l'obbligo, al termine della concessione, di rimuoverle o di lasciarle a seconda di quella che sarà la richiesta del concedente, il quale non avrà diritto alcuno a compensi od indennità di sorta per i miglioramenti e le addizioni apportati all'immobile.

8) Il Concessionario si impegna ad effettuare, a proprie esclusive cure e spese, le attività e gli interventi necessari ad assicurare la manutenzione ordinaria e riparativa dell'immobile, comprese le aree di pertinenza.

Il Concessionario si impegna a comunicare alla Società tutte le esigenze di manutenzione straordinaria che emergessero nel corso della sua gestione.

La Società potrà procedere, mediante ispezioni, alla verifica della corretta attività manutentiva ordinaria, imponendo in caso contrario al Concessionario di provvedere agli interventi oggettivamente necessari, con urgenza e comunque entro il termine da essa indicato

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico della Società, salvo che gli stessi siano resi necessari da fatto e/o colpa del concessionario e degli addetti dallo stesso impiegati. Il concedente potrà eseguire gli interventi a tal fine necessari anche se non urgenti senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi o fastidi.

Il Concessionario potrà, a propria cura e spese, apportare miglioramenti ai locali affidatigli, oppure realizzare interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati a proprie scelte per ottimizzare la gestione. Il tutto previa autorizzazione scritta dalla Società.

9) Il Concessionario ha presentato alla Società polizza assicurativa a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'esercizio delle attività previste negli spazi oggetto del contratto per un massimale di Euro 1.550.000 nonché di ogni responsabilità derivante da qualunque tipo di danno da qualsiasi causa determinato alla struttura ed agli impianti e agli allestimenti da lui gestiti per un massimale di Euro 400.000 .

10) Il Concessionario si impegna a manlevare la Società da qualsiasi onere e/o responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività, per fatti od omissioni dolosi o colposi propri, di propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria attività. In particolare il Concessionario organizzerà e gestirà l'attività e le altre eventuali manifestazioni autorizzate, assumendosi la responsabilità che dalle stesse deriva anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro; pertanto gli eventuali incidenti che dovessero verificarsi nelle strutture sono a suo completo carico, con manleva della Società da ogni responsabilità. Il Concessionario, laddove lo svolgimento delle attività e manifestazioni ricada nella disciplina del Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996, si assume, inoltre, gli obblighi di gestione della sicurezza come previsto dal Decreto stesso. La Società resta del tutto estranea, anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, da ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario e terzi.

11) Il Concessionario dichiara che l'attività che verrà esercitata nei locali oggetto del presente contratto verrà eseguita sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____ che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti e il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Società.

12) Il Concessionario si obbliga a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi con l'esecuzione del servizio e si obbliga pertanto ad adottare le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel Decreto Legislativo

13) il Concessionario decadrà dalla concessione, con conseguente incameramento della garanzia di cui al precedente articolo 5), salvo il ristoro di eventuali ulteriori danni, qualora si verifichi anche una soltanto delle seguenti ipotesi:

A) mutamento della figura giuridica del conduttore senza il preventivo consenso della Società;

B) cessione totale o parziale, in qualunque modo e forma anche solo di fatto, della concessione; locazione, sublocazione o concessione in comodato, sia totale sia parziale, dei locali;

C) modificazione della destinazione d'uso del Punto di Ristoro;

D) violazione degli obblighi assunti dal concessionario così come descritti alle lettere da a) a r) dell'art. 2 e più precisamente:

- lettere b), e) f) e l) al primo richiamo scritto;

- lettere a), c), d), h) e o) dopo due richiami scritti;

- lettere g), i), m), n), p), e q) dopo tre richiami scritti;

con l'intesa che nel richiamo dovrà essere indicato il motivo della contestazione con fissazione di un congruo termine per eventuali giustificazioni che la società potrà valutare discrezionalmente e che la decadenza dalla concessione opererà a decorrere dalla scadenza del termine assegnato qualora non pervengano giustificazioni scritte e dalla successiva comunicazione della Società all'esito negativo della valutazione delle stesse.

E) insorgenza di situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa;

F) interruzione del servizio senza giustificato motivo e senza preavviso alla Società od ingiustificata sospensione delle attività oggetto del servizio;

G) ritardo nel pagamento di una trimestralità del canone;

H) mancata attuazione degli interventi di manutenzione della struttura che siano a carico del Concessionario, dopo due richieste scritte.

Nel caso di infrazioni che non comportino la decadenza della concessione (esempio: infrazioni numericamente inferiori quelle richieste per la decadenza), la Società, salvo il maggior danno, applicherà una penale di Euro 200 (duecento) per ogni singola infrazione con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni. Il pagamento della penale avverrà mediante prelie-

vo sulla cauzione solo in caso di mancato pagamento da parte del gestore entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica; in tale caso il gestore ha l'obbligo di reintegro da parte del Concessionario entro il termine assegnato, pena la decadenza della Concessione, e nelle altre forme previste dalla legge. I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto opereranno di pieno diritto per la Società senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del concessionario.

14) La Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di revocare la presente concessione, con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, salva la corresponsione di un congruo indennizzo che tenga conto degli investimenti effettuati dal Concessionario e non ammortizzati, nonché del residuo periodo di durata della concessione.

15) (SOLO PER IL PUNTO RISTORO IN COMUNE DI SANREMO – Le sottocitate convenzioni tra il Comune ed Area 24 verranno messe a disposizione dell'aggiudicatario del servizio)

La presente concessione è assoggettato a tutte le condizioni e limitazioni contenute nelle convenzioni intervenute tra il Comune di Sanremo, proprietario degli immobili che ne costituiscono oggetto, e la società AREA 24, che sottoscrive il presente accordo in qualità di concessionaria e mandataria del Comune di Sanremo in forza dei poteri ad essa conferiti con le convenzioni del 2 novembre 2005 e del 22 maggio 2006; convenzioni che sono state richiamate nella premesse e che il concessionario dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare in ogni loro parte costituendo il presupposto del presente atto.

In adempimento a quanto convenuto tra il Comune di Sanremo ed AREA 24, le odierne parti convengono che l'efficacia della presente convenzione diverrà automaticamente inefficace in qualsiasi caso di cessazione, decadenza, revoca totale o parziale o scadenza della Convenzione intervenuta il 2 novembre 2005 tra il Comune di Sanremo ed AREA 24, così come integrata dalle convenzioni in data 22 maggio 2006 (fatta salva la facoltà del Comune di proseguire in tali rapporti). Al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui sopra, pattuite nell'esclusivo interesse di AREA 24, il concessionario si impegna a riconsegnare immediatamente l'immobile, libero e sgombro da sé persone e cose.

16) Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente concessione saranno devolute all'esclusiva competenza del foro di Sanremo.

17) Agli effetti del presente atto il Concessionario elegge domicilio in _____, Via _____.

18) Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti comprese quelle occorse per la gara sono a carico del Concessionario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

19) Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

20) Ai fini della tassazione del presente atto la Società dichiara

_____ . Le spese del presente contratto sono a carico del concessionario, tranne unicamente gli oneri fiscali da addebitarsi alle parti secondo legge.

Allegati:

A) planimetria;

Letto, confermato e sottoscritto.